



13999-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO MOGINI

- Presidente -

Sent. n. sez. 256/2023

TERESA LIUNI

UP - 28/02/2023

STEFANO APRILE

R.G.N. 25174/2022

GAETANO DI GIURO

CARMINE RUSSO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 27/04/2022 del GIUDICE DI PACE di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;

lette le conclusioni del PG, MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 27 aprile 2022 il giudice di pace di Venezia ha condannato [REDACTED] alla pena di 5.000 euro di multa per il reato dell'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, fatto commesso il 11 giugno 2020.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge processuale, perché l'imputato non ha avuto conoscenza del processo in quanto la notifica è

stata effettuata a difensore di ufficio con cui non aveva avuto alcun contatto, il giudice avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare l'assenza.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha riconosciuto che l'imputato era indigente e non parlava correttamente la lingua italiana, ma, ciò nonostante, non ha valutato la esistenza di una causa di forza maggiore o di assenza di volontarietà del reato; l'imputato avrebbe dovuto essere aiutato, e non denunciato.

3. Il giudizio si è svolto a trattazione scritta.

Il Procuratore Generale, dr.ssa Maria Francesca Loy, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

E' fondato, in particolare, il primo motivo.

La lettura degli atti del procedimento, cui la Corte può accedere atteso il vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), consente di constatare che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'imputato presso il difensore di ufficio. La lettura degli atti del procedimento consente anche di constatare che non vi era prova dell'esistenza di contatti tra imputato e difensore di ufficio.

In una situazione di mancanza di contatti tra imputato e difensore d'ufficio, una notifica quale quella in atti non costituisce presupposto sufficiente per procedere al giudizio in assenza (Sez. U, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420: Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa) ed il giudice avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen, nel testo vigente al momento del giudizio, adesso in ogni caso trasfusi nell'art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., prima di procedere oltre.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Il secondo motivo è assorbito.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom right corner of the page.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Venezia, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023.


Il consigliere estensore

Carmine Russo



Il presidente

Stefano Mogini



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 03-04-2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marta Calcagni